

**Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni**
Aggiornato al decreto 25 giugno 2024 n.648

Art. 1 Costituzione

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito CUG o Comitato) per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'Università della Calabria istituito con Decreto Rettorale n.1458 del 4 luglio 2012 ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. del 30 marzo 2001 n.165 (come modificato dall'art. 21 della L. 4 novembre 2010 n. 183), della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011) e dalla direttiva della Presidenza del Consiglio n.2/2019.
2. Il CUG muove dall'esperienza del Comitato Pari Opportunità, in sostanziale continuità con quest'ultimo, sia per quanto attiene ai fini perseguiti che alle modalità di funzionamento.

Art. 2 Obiettivi

1. Al Comitato sono riconosciute funzioni propositive, consultive, di verifica e monitoraggio, nell'ambito delle competenze attribuite, ai sensi della sopracitata normativa in materia, e delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento.
2. In particolare, sono riferibili al Comitato tutte le attribuzioni precedentemente demandate al Comitato Pari Opportunità e al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing.
3. Tali competenze sono quelle previste, a titolo esemplificativo, dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità, avente ad oggetto: "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"; dalla direttiva 2/2019, "Misure per Promuovere le Pari Opportunità e Rafforzare il Ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche"; dalla direttiva del 10/2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per le Pari Opportunità, avente per oggetto: Linee guida sulla "Parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni".
4. Il CUG promuove la cultura delle pari opportunità, della non discriminazione, della valorizzazione delle differenze, favorendo il monitoraggio dei percorsi di carriera, le attività di formazione e ricerca volte al rispetto di tali principi, la diffusione degli studi di genere.
5. Il Comitato, pur con diverse modalità di coinvolgimento e partecipazione, svolge le sue funzioni con riferimento alle diverse componenti che lavorano e studiano nell'Ateneo.
6. Il Comitato ha il compito di accrescere la performance dell'amministrazione nel suo complesso, rendendo efficiente ed efficace l'organizzazione anche attraverso l'adozione di misure che favoriscano il benessere organizzativo e promuovono le pari opportunità.
7. Per il migliore raggiungimento dei propri obiettivi, il Comitato può aderire, partecipare e collaborare, con propri rappresentanti, a riunioni, incontri, convegni, reti di Comitati, tavoli di lavoro e quant'altro risulti utile allo svolgimento della propria attività e congruo con i suoi obiettivi.

Art. 3 Durata

1. Il Comitato ha durata quadriennale.
2. Alla scadenza del mandato, le funzioni previste dall'incarico sono esercitate fino alla nomina delle/dei nuove/i componenti.
3. Eventuali dimissioni anticipate vanno comunicate per iscritto al/alla Rettore/Rettrice e alla/al Presidente del Comitato, nel caso si tratti di componenti che non rivestono tale funzione.
4. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, a qualsiasi titolo, i/le componenti subentranti durano in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
5. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta consecutivamente.

Art. 4 Composizione

1. Il CUG ha una composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. 165 del 2001, effettivamente

presenti all'interno di ogni singola amministrazione, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti.

2. I componenti supplenti partecipano alle riunioni del CUG in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari, o, anche in presenza di questi, qualora siano inseriti in specifici gruppi di lavoro delle cui attività si discuta nel corso dell'incontro e tutte le volte in cui il/la Presidente lo ritenga utile.

3. Le designazioni dei componenti del CUG rappresentanti dell'amministrazione, al fine di assicurare che la scelta ricada effettivamente su soggetti in possesso di adeguati requisiti di competenza ed esperienza, avvengono con una procedura comparativa trasparente cui possa partecipare tutto il personale interessato in servizio nell'amministrazione.

4. Nella composizione del CUG deve essere comunque garantita la presenza paritaria dei generi.

5. Il/la Presidente del CUG è nominata dal Rettore ed è scelta tra gli appartenenti ai ruoli dello stesso Ateneo, in possesso di elevate capacità ed esperienze nelle materie di competenza del CUG.

6. Al fine di non disperdere il patrimonio di esperienza maturato, il mandato dei componenti del CUG è rinnovabile purché gli stessi soggetti risultino, ad esito della predetta procedura comparativa e tenuto conto dell'attività già svolta, i più idonei allo svolgimento dell'incarico.

Art. 5 Presidente

1. Il/la Presidente:

- a) rappresenta il CUG sia all'interno dell'Amministrazione dell'Ateneo, sia all'esterno, con particolare riguardo agli organismi territoriali e nazionali competenti nelle materie di lavoro del CUG;
- b) convoca le sedute del CUG, predispone, anche tenendo conto delle eventuali proposte pervenute dalle componenti, gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna riunione e presiede i lavori della seduta;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte;
- d) sottopone al CUG la relazione annuale per l'approvazione da parte del medesimo e cura il successivo invio al Rettore e al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- e) nomina il/la vicepresidente che lo/la rappresenta in caso di assenza o impedimento.

Art.6 Compiti e funzioni

1. Il CUG promuove le Pari Opportunità per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione basata sull'orientamento sessuale, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali, la disabilità, l'età, la condizione detentiva.

2. Esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato ed integrato dall'articolo 21 della Legge 183/2010, e della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 emanata di concerto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità e della Direttiva 2/2019 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Si impegna a realizzare la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato.

4. Sostiene la diffusione della cultura delle Pari Opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale.

5. Attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

6. Assume, nell'ambito di competenza, compiti propositivi, consultivi e di verifica, anche sulla base dei dati, delle informazioni e della documentazione forniti dall'Ateneo, necessari a garantirne l'effettiva operatività.

In particolare:

- a) nell'ambito dei compiti propositivi: predispone di Piani di azioni positive volti a favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne, le condizioni di benessere lavorativo, nonché a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazione o violenze morali, psicologiche, mobbing, disagio organizzativo, all'interno dell'amministrazione pubblica.

- b) nell'ambito dei compiti consultivi: svolge un'azione di prevenzione delle potenziali situazioni di discriminazione perché chiamato a formulare pareri sui progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza, sui piani di formazione del personale, sulle forme di flessibilità lavorativa, sugli interventi di conciliazione, nonché sui criteri di valutazione del personale.
- c) nell'ambito dei compiti di verifica: deve relazionare annualmente (entro il 30 marzo) in ordine allo stato di attuazione del Piano triennale di azioni positive (cfr. par. 3.2), sul monitoraggio degli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale, sulle indennità e posizioni organizzative al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra uomini e donne. Deve inoltre, svolgere importanti funzioni di verifica in ordine all'assenza di qualsiasi forma di violenza o discriminazione, diretta o indiretta, nel luogo di lavoro pubblico. A tal fine svolge, altresì, un'azione di tutela nei confronti dei dipendenti che segnalano comportamenti violenti e molesti affinché non venga consentita e tollerata nei loro confronti alcuna azione persecutoria o discriminatoria diretta o indiretta.
7. Il CUG approva annualmente, entro il 30 marzo, una relazione in cui vengono evidenziate le attività complessivamente svolte, i risultati raggiunti e la situazione del personale, riferita all'anno precedente. Tale relazione è trasmessa ai Dipartimenti della Funzione Pubblica e delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) di Ateneo.

Art.7 Convocazioni

1. Il CUG viene convocato di norma dal/dalla Presidente almeno quattro volte all'anno, anche su richiesta di una/o dei/le componenti. La convocazione, completa dell'ordine del giorno e della documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti, viene inviata a mezzo e-mail almeno cinque giorni prima della riunione o almeno tre giorni in caso di urgenza.
2. Alle sedute sono invitati a partecipare i componenti effettivi. In caso di impossibilità a partecipare alla riunione i medesimi sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta alla/al proprio supplente nonché alla/al Presidente per il tramite dell'ufficio di supporto al Comitato Unico di Garanzia.
3. La seduta è validamente costituita in presenza della metà più uno dei componenti.
4. I componenti del CUG nello svolgimento delle loro funzioni sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

Art. 8 Deliberazioni

1. Le sedute sono valide qualora vi partecipi la metà più uno degli aventi diritto al voto. Non concorrono alla formazione del numero legale coloro che abbiano motivato per iscritto la loro assenza.
2. In caso di assenza delle/dei componenti effettivi, hanno diritto al voto le/i componenti supplenti legittimamente presenti alla riunione.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dalle/dai presenti generalmente con votazione palese.; in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.
4. Quando lo ritenga opportuno la/il Presidente, o 1/3 delle/dei componenti ne facciano espressa richiesta, la votazione può avvenire a scrutinio segreto, salvo il caso in cui il voto segreto non sia ammesso ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti.
5. Le funzioni di Segretaria/o verbalizzante sono svolte da una/un funzionaria/o, assegnato alla struttura di supporto, che partecipa alle riunioni a titolo consultivo.
6. Per ogni seduta viene redatto un apposito verbale, letto e sottoscritto dal segretario verbalizzante e dalla/dal Presidente.
7. Il verbale viene inviato via e-mail ai componenti del Comitato e viene sottoposto ad approvazione nella prima seduta successiva.

Art. 9 Risorse

1. L'Ateneo mette a disposizione del Comitato risorse umane e strumentali, idonee a garantire le finalità previste dalle normative e dal presente regolamento. Tra queste, in particolare: una sede appropriata, personale di segreteria, un budget annuale, strumenti che favoriscano la comunicazione, quali ad esempio una sezione del sito web di Ateneo.
2. La dotazione del budget è definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base del programma di spesa deliberato dal Comitato.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

1. Le informazioni e i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
2. Ai fini del presente regolamento, sono incaricati del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera h) e dell'art. 30 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Presidente e tutti i componenti del Comitato, il personale incaricato del servizio di segreteria, il personale incaricato dell'archiviazione informatica dei dati trattati dal Comitato ed eventuali altri soggetti individuati dall'Ateneo.
3. L'incarico ha inizio a seguito del perfezionamento del relativo atto di nomina quale componente del Comitato e termina al momento della cessazione dallo stesso.
4. I dati personali trattati dagli incaricati sono quelli di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni.
5. I dati sensibili trattati e conservati dagli incaricati sono quelli individuati dall'Ateneo, in applicazione delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al sopracitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 10 Trattamento dei dati personali

1. Le informazioni e i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 e nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i.
2. Ai fini del presente regolamento, sono incaricati del trattamento dei dati personali (in qualità di soggetti autorizzati), ai sensi degli artt. 4 par. 10, 29 e 32 par. 4, Regolamento UE/679/2016, il Presidente e tutti i componenti del Comitato, il personale incaricato del servizio di segreteria, il personale incaricato dell'archiviazione informatica dei dati trattati dal Comitato ed eventuali altri soggetti individuati dall'Ateneo.
3. L'incarico ha inizio a seguito del perfezionamento del relativo atto di nomina quale componente del Comitato e soggetto autorizzato al trattamento e termina al momento della cessazione dallo stesso.
4. I dati personali trattati dagli incaricati sono quelli di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni.
5. I dati sensibili (particolari) trattati e conservati dagli incaricati sono quelli individuati dalle disposizioni del Regolamento UE/679/2016.

Art. 11 Obblighi degli incaricati

1. Gli incaricati si impegnano, in particolare, a:
 - a) trattare i dati personali nel rispetto dei principi generali previsti dall'art. 5 del Regolamento UE/679/2016 nell'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali e nell'ambito del rapporto di lavoro;
 - b) utilizzare i dati personali per le attività e il tempo strettamente necessari all'espletamento dei compiti assegnati ed a compiere le sole operazioni di trattamento a ciò strumentali;
 - c) non diffondere o comunicare a terzi non autorizzati i dati personali e gli esiti della trattazione dei dati, fatte salve le pertinenti comunicazioni al Comitato;
 - d) attenersi alle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali previste dal Regolamento UE/679/2016 (art. 32).

Art. 12 Norme finali

1. Il presente Regolamento, è approvato dal Senato Accademico, ed entra in vigore dalla data di pubblicazione del relativo Decreto Rettorale di emanazione nell'Albo ufficiale dell'Ateneo. Le stesse forme e modalità saranno utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia